

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATA A PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, DELLA DURATA DI 6 MESI, FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DA INQUADRARE NEI RUOLI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI NELL'AREA DEGLI OPERATIVI, QUALIFICA VICE-ASSISTENTE, LIVELLO 6.

Articolo 1

Posti a selezione

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'Autorità di regolazione dei trasporti di n. 1 unità di personale appartenente alle categorie protette da inquadrare nell'area degli operativi con la qualifica di Vice-assistente, livello 6, da assegnare alla sede di Roma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Al termine della procedura di selezione ed individuato il vincitore, il tirocinio verrà attivato presso la sede di Roma dell'Autorità di regolazione dei trasporti per la durata di sei mesi con un'indennità di partecipazione mensile pari a 800 euro lordi.
3. La partecipazione è riservata alle categorie protette previste dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi del collocamento mirato di cui all'articolo 8 della suddetta legge, tenuti dai competenti servizi di collocamento mirato presenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale.
4. Sono esclusi i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. La selezione è promossa in collaborazione con il S.I.L.D. della Regione Lazio, in conformità alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
6. Il tirocinio, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato, prevede l'individuazione di un tutor dell'Ente promotore S.I.L.D. dell'Area decentrata "Centri per l'Impiego Lazio Centro" della Direzione Regionale "Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione" e di un tutor individuato tra i dipendenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e prevede, inoltre, l'attivazione dell'assicurazione INAIL a carico dell'Autorità, come disposto dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla DGR del Lazio n. 576/2019.
7. Durante lo svolgimento del tirocinio saranno effettuate verifiche periodiche volte ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi formativi. Ad esito di tali verifiche sarà redatta dal tutor interno all'Autorità di regolazione dei trasporti una relazione finale volta ad attestare l'esito del tirocinio stesso, in accordo con il tutor dell'Ente promotore.
8. Al termine del tirocinio formativo, in caso di esito positivo, si procederà all'assunzione in prova a tempo indeterminato, secondo l'inquadramento previsto al punto 1 del presente articolo.
9. Il tirocinio formativo sarà finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo, come di seguito indicate:
 - a. *Gestione della posta ordinaria e certificata, anche mediante l'uso del sistema gestionale integrato in uso presso l'Autorità;*
 - b. *Ricerca, prelievo, consegna e ricollocamento di documenti, esecuzione di fotocopie e stampe, spedizione e ricerca di posta elettronica;*
 - c. *Archiviazione digitale di documenti mediante l'uso del sistema gestionale integrato in uso presso l'Autorità;*

- d. *Utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento dei compiti affidati di collaborazione con le altre professionalità nel contesto dell'ufficio.*

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima 18 anni;
 - b) condizione di disabilità di cui all'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - c) essere iscritti al servizio di collocamento mirato per i disabili della Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati in possesso del suddetto titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove selettive, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove in attesa dell'emissione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia stato già ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it;
 - e) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
 - f) godimento dei diritti civili e politici;
 - g) compatibilità della tipologia della disabilità con le mansioni da svolgere descritte all'art. 1, comma 9.
2. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove selettive e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dalla selezione o non dare seguito al tirocinio ovvero procedere alla risoluzione del rapporto dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
3. Non possono essere ammessi alla selezione né accedere all'impiego presso l'Autorità coloro che:
 - a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

- c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 3

Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla selezione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l’invio online della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
3. I candidati, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare l’eventuale ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio *status*. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it.
5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata dalla Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. A tal fine, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
6. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche

attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione alla selezione. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul formato di domanda di partecipazione. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

7. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie finali.
8. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. L'Autorità si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli da essi dichiarati.
10. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.

Articolo 4

Pubblicità e comunicazioni relative alla selezione

1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA», all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito web istituzionale dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it.
2. Ogni comunicazione concernente la selezione è effettuata attraverso il Portale “inPA” e attraverso il sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione.
4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla selezione potranno essere trasmesse al responsabile del procedimento, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.

Articolo 5

Procedura di valutazione e ammissione delle candidature

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. L'esclusione dei candidati può essere disposta in qualsiasi momento della procedura di selezione, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti o negli altri casi previsti dal presente bando.
2. L'Ufficio Risorse umane e affari generali istruisce le candidature pervenute, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati rispetto ai requisiti richiesti e la regolarità delle domande presentate.
3. L'eventuale esclusione dalla procedura selettiva è comunicata agli interessati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
4. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura selettiva, l'Autorità dispone la decadenza di ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla interruzione del tirocinio formativo, ove già attivato, o alla risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Articolo 6**Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande. Con la medesima delibera è altresì nominato il Segretario della Commissione, individuato tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nella composizione della Commissione si applica il principio della parità di genere.

Articolo 7**Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame**

1. La procedura selettiva, si articola nella valutazione dei titoli nonché in un colloquio, comprensivo di una prova pratica e di una prova orale, volto ad accertare le attitudini del candidato in relazione alle mansioni proprie della posizione oggetto del presente bando descritte all'articolo 1 dello stesso nonché la conoscenza delle materie di cui al successivo articolo 8.
2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:
 - a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;
 - b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale;
 - c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova pratica.

Articolo 8**Colloquio**

1. La data di svolgimento del colloquio, che avverrà nella città di Roma, è pubblicata sul sito web dell'Autorità nonché sul portale inPA con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
2. Il colloquio sarà articolato come segue:
 - a. prova orale per la verifica della conoscenza delle seguenti materie:
 - i. cenni sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;
 - ii. cenni sull'attività istituzionale e sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
 - iii. cenni sul rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle Autorità amministrative indipendenti;
 - iv. norme comportamentali dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento al codice etico dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
 - v. cenni sulla gestione e conservazione documentale.
 - b. prova pratica consistente in:
 - i. stesura di una lettera, mediante l'utilizzo di un programma di videoscrittura, secondo le indicazioni fornite;
 - ii. utilizzo dei principali applicativi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e Outlook).
3. Il colloquio si intende superato da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 24 punti in ciascuna delle prove di cui alle lettere a) e b).

Articolo 9**Valutazione dei titoli e criteri**

1. La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
 - a) ulteriori titoli di studio rispetto a quelli previsti per l'ammissione alla selezione (fino a 6 punti);
 - b) esperienze lavorative in ambito amministrativo, maturate sia in amministrazioni pubbliche sia in imprese private (fino a 10 punti);

- c) attestazioni di frequenza e/o certificazioni conseguite in esito a corsi in materie attinenti alle mansioni descritte all'articolo 1, comma 9, della durata di almeno 30 ore, rilasciate da strutture riconosciute ai sensi della normativa vigente (fino a 4 punti).
- 2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di partecipazione può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
- 3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento del colloquio da parte dei candidati, sulla base dei criteri di valutazione previamente determinati dalla Commissione nell'ambito della ripartizione prevista al comma 1.

Articolo 10

Graduatorie di merito e graduatorie finali

- 1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
- 2. Sono considerati idonei i candidati che abbiano superato il colloquio.
- 3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto il colloquio con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
- 4. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
- 5. A parità di punteggio si applica l'articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
- 6. La graduatoria finale, redatta dalla Commissione esaminatrice, è trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti e da questa approvata con apposita delibera, e pubblicata sul proprio sito web istituzionale e sul portale inPA, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

Articolo 11

Attivazione del tirocinio e assunzione in prova del vincitore

- 1. Il vincitore della selezione è convocato presso la sede di Roma dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'attivazione, con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione, del tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1 del presente bando. Il candidato vincitore che non si presenta senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Autorità decade dal diritto al tirocinio. In caso di esito positivo del tirocinio, prima di procedere all'assunzione in prova, ai fini dell'immissione in ruolo, l'Autorità acquisisce il nulla osta del S.I.L.D. concernente l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché la certificazione di permanenza dello stato invalidante e di compatibilità allo svolgimento delle mansioni della disabilità sofferta, rilasciata dall'Inps, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di categorie protette.
- 2. Il candidato vincitore della selezione che, superato con esito positivo il tirocinio, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Autorità decade dal diritto all'assunzione.
- 3. Il vincitore della selezione disciplinata dal presente bando, superato il tirocinio, è assunto in prova presso la sede dell'Autorità a Roma, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all'articolo 1.

4. L'assunzione a tempo indeterminato è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio in prova ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato, alla sua conclusione, dal dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione, con apposita relazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall'Autorità la risoluzione del rapporto.
5. L'Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all'impiego.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità, saranno trattati ai soli fini dell'espletamento della selezione e, successivamente, all'attivazione del tirocinio e all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.
3. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili al pubblico.
4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell'Autorità.
5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla presente procedura selettiva saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali che concludono il procedimento e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura selettiva saranno conservati sino all'immissione nei ruoli del vincitore e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l'Autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
6. È possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati. È inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico).
7. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati.

8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Articolo 14
Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. Con riferimento al titolo di preferenza dell'equilibrio di genere previsto dall'art. 5, comma 4, lett. o), del DPR 487/1994, per la qualifica di cui alla presente selezione la percentuale di rappresentatività dei generi presso l'Autorità, alla data del 31 dicembre 2024, è la seguente:
 - 59% uomini;
 - 41% donne.

Pertanto, posto che il differenziale tra i generi non risulta superiore al 30%, non trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del DPR 16 giugno 2023 n.82, in favore del genere meno rappresentato.